

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4114

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati SINESIO, SCALIA, TOROS, COLASANTO, SIMONACCI, GAGLIARDI, LA PENNA, ISGRÒ, ARMATO, AMODIO, COLLEONI, VINCELLI, ALBA, MAROTTA VINCENZO, BIMA**

*Presentata l'8 settembre 1962*

### Unificazione delle Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di autonomia dell'assistenza per le malattie e gli infortuni ai marittimi ha trovato sempre maggiori conferme in questi ultimi anni, dopo che nel 1933 le Casse furono escluse dall'assorbimento nell'I. N. A. I. L. che venne appunto costituito per erogare unitariamente l'assistenza per infortunio a tutti gli altri lavoratori.

La introduzione avvenuta nel 1939 della speciale assicurazione per le malattie della gente di mare, la particolare natura del lavoro marittimo, la necessità di disporre di una speciale rete assistenziale dislocata nei porti nazionali ed esteri — così come si è riconosciuto con la legge istitutiva dell'I. N. A. I. L. — il tipo stesso delle prestazioni dovute alla gente di mare, escludono che l'assistenza possa essere demandata ad un Ente che provveda all'assicurazione di altre categorie e che non sia espressamente qualificato.

Ma, se ciò è vero, non trova invece giustificazione la suddivisione della erogazione dell'assistenza da tre distinte Casse: la Cassa marittima tirrena, la Cassa marittima meridionale e la Cassa marittima adriatica. L'esistenza di questi tre differenti organismi porta a gravi inconvenienti. Anzitutto, nonostante la esistenza di una unica legislazione in ma-

teria e dell'apposito Comitato di coordinamento fra le tre Casse, il trattamento riservato ai marittimi nei vari casi di infortunio e di malattia non risulta in pratica sempre uniforme.

Altri inconvenienti traggono poi origine dal limitato numero di rischi assicurati presso ciascuna Cassa nell'ambito delle varie gestioni (infortuni, malattie fondamentali, malattie complementari, familiari, ecc.) e delle differenti categorie di naviglio. Da questa situazione di cose discendono conseguenze negative che si possono così brevemente riassumere:

1°) la grande influenza dei fattori accidentali sulle piccole collettività di rischi determina un funzionamento tecnicamente non perfetto del principio della mutualità. Ne derivano non solo sensibili oscillazioni nei vari anni del costo delle prestazioni assicurative, ma altresì forti sperequazioni nei tassi di contributo richiesti agli armatori delle varie Casse per i medesimi rischi;

2°) la separazione amministrativa delle tre Casse porta necessariamente un appesantimento burocratico. Basti citare l'esempio del marittimo o dei suoi familiari che si ammalano in località di competenza territoriale diversa da quella della Cassa presso la quale

sono assicurati. La Cassa che ha giurisdizione sulla località eroga l'assistenza, ma la relativa spesa deve essere, caso per caso, addebitata alla Cassa alla quale è iscritta la nave su cui in quel momento è imbarcato il marittimo. Quando, poi, il marittimo passa da una nave di competenza assicurativa di una Cassa ad un'altra nave di competenza assicurativa di un'altra Cassa, sorgono conflitti che, per quanto risolti dalle Casse nel migliore dei modi e con speditezza, non possono non creare intralci che aggravano il servizio;

3°) i sistemi meccanografici rivelatisi di grande utilità, anche per questi Enti che, pur non raggiungendo la mole dell'I.N.A.I.L. e dell'I. N. A. M., operano su un volume di contributi non eccessivamente ridotto (esempio: E. N. P. A. D. P., I. N. A. D. E. L.), ripetuti in tre Casse, finiscono per non avere quel sufficiente margine di convenienza economica che avrebbero, se per il complesso degli assicurati marittimi, potessero essere concentrati in uno solo;

4°) la differente struttura dell'armamento che fa capo alle varie Casse crea disquilibri fra gli armatori dei diversi compartimenti marittimi. Ad esempio, la Cassa marittima meridionale, pur avendo un numero di navi iscritte circa doppio della Cassa marittima tirrena, riscuote contributi pari a circa la metà di quelli riscossi da quest'ultima e deve peraltro assistere un numero sensibilmente maggiore di persone;

5°) infine, presso le tre Casse non è neppure uniforme la classificazione dei rischi ai fini della determinazione dei contributi assicurativi, sicché — a prescindere dalle circostanze ricordate al punto 1°) — si ha spesso disparità di trattamento per le navi che, pur avendo le medesime caratteristiche e pur percorrendo le stesse rotte, sono iscritte in differenti compartimenti marittimi.

Riassumendo, in un campo come quello della marina mercantile dove sostanzialmente non esistono barriere nazionali, in una attività come quella assicurativa dove i bassi costi possono essere realizzati solo attraverso notevoli masse di casi, in una epoca nella quale sono già in via di formazione mercati di oltre 100 milioni di abitanti, l'attuale organizzazione amministrativa per l'assistenza sociale ai marittimi (che ancora oggi ricalca quella dei vecchi Sindacati obbligatori del principio del secolo), appare del tutto anacronistica ed antieconomica.

Adeguandoci a tali brevi premesse, consentiteci dalla evidenza dei motivi che ci hanno indotto alla presente proposta di leg-

le, saremo anche concisi nel dare ragione delle singole disposizioni che formano lo schema di legge.

Innanzitutto (articolo 1) è disposta la unificazione in un Ente nazionale delle tre Casse marittime, che viene denominato « Cassa marittima per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ».

Il nuovo Ente unico (articolo 2) conserva come gli enti soppressi la veste di Ente di diritto pubblico ed agli Enti soppressi succede sia nei diritti e privilegi, sia negli obblighi. Poiché l'assistenza ai pensionati della gente di mare viene assunta dalla « Cassa marittima », era necessario estendere ad essa anche le norme previste dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955 n. 692.

La sede centrale del nuovo Istituto (articolo 3) è stata stabilita a Roma, mentre sono state stabilite tre sedi compartimentali in Genova, Napoli e Trieste, che corrispondono alle attuali circoscrizioni territoriali delle soppresses Casse marittime. Le sedi compartimentali sono state abilitate alla riscossione dei contributi, allo scopo di decentrare il servizio della riscossione ed agevolare gli armatori.

Il campo di attività della Cassa (articolo 4) resta quello delle Casse soppresses, ma è stata esclusa l'assicurazione delle persone addette alle navi o galleggianti da pesca di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate. Con ciò si è venuti incontro ad un desiderio, più volte espresso, delle categorie interessate, e che già era stato parzialmente accolto con la legge 13 marzo 1958, n. 250. Ma questa legge, così come congegnata, era di non facile applicazione, andando a generare, in misura sconcertante, conflitti di competenza ed incertezza nella erogazione delle prestazioni, oltre a molteplici disagi di natura diversa.

È stata assegnata (articolo 5) alla « Cassa marittima » l'assistenza sanitaria ai pensionati della gente di mare, attuandosi così un'accorata aspirazione degli interessati e soddisfacendo ad una esigenza di giustizia sociale, come quella di conservare ai pensionati della gente di mare quel trattamento assistenziale speciale già goduto durante la vita lavorativa. Conseguenzialmente è stata prevista la copertura degli oneri dell'assistenza.

Gli articoli da 6 a 12 contengono disposizioni che regolano gli organi deliberanti e direttivi della Cassa. Tali disposizioni si attengono di massima a quelle delle soppresses Casse, con qualche variante dettata per adeguarsi a quelle norme che sono state già at-

---

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

tuate per tutti gli enti di diritto pubblico. Non occorre quindi alcuna chiarificazione.

L'articolo 13 fissa l'esercizio finanziario e gli adempimenti che ne conseguono. Anche a tale proposito vale quanto detto sulla illustrazione degli articoli riguardanti gli organi della Cassa.

L'articolo 14 prevede la emanazione dello statuto e le norme da applicare in attesa della sua emanazione.

L'articolo 15 rappresenta poi la norma transitoria per il trasferimento dei poteri

degli organi deliberanti e per assicurare il mantenimento dei diritti acquisiti agli impiegati degli Enti soppressi, che passano a far parte del nuovo Ente unificato.

Noi ci auguriamo che la proposta di legge otterrà la vostra approvazione e ve ne siamo grati per i lavoratori del mare, che tante benemerienze hanno acquisito e acquisiscono sulle strade del mondo e che attraverso il nuovo Ente vedranno di certo ulteriormente migliorata l'assistenza per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La Cassa marittima adriatica per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Trieste, la Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli, e la Cassa marittima tirrena per la assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Genova, si unificano, con la data di entrata in vigore della presente legge, in un Ente nazionale denominato « Cassa marittima per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ».

## ART. 2.

La Cassa marittima, costituita a norma dell'articolo precedente, è Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Cassa marittima gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi dalle vigenti disposizioni alle Casse marittime. Alla Cassa marittima sono altresì applicabili le norme previste dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

La Cassa marittima subentrerà, con l'atto stesso della unificazione, nelle posizioni di fatto e di diritto delle Casse marittime, assumendone tutte le obbligazioni, succedendone in tutti i diritti ed esercitandone tutti i poteri.

Gli uffici finanziari della Repubblica effettueranno gratuitamente tutte le trascrizioni e registrazioni necessarie per il cambiamento della intestazione dei beni immobili e dei titoli mobiliari in conseguenza della unificazione disposta dal precedente articolo 1.

## ART. 3.

La Cassa marittima per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ha sede centrale in Roma e sedi compartimentali in Genova, Napoli e Trieste.

Le sedi compartimentali sono abilitate alla riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti per le assicurazioni gestite dalla Cassa marittima.

Potranno essere istituite sedi locali.

ART. 4.

La Cassa marittima per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare esercita le assicurazioni attualmente demandate alle Casse marittime dalle disposizioni in vigore, da regolamenti organici, da contratti collettivi, da accordi sindacali e da convenzioni, esclusa l'assicurazione delle persone addette ai lavori della pesca esercitata con navi o galleggianti di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate.

Alla Cassa marittima potranno essere demandate altre forme di assicurazione o di assistenza.

ART. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assistenza dei pensionati o titolari di rendita della gente di mare è assunta dalla Cassa marittima per l'assicurazione degli infortuni e le malattie della gente di mare, secondo le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Per far fronte agli oneri dell'assistenza, di cui al precedente comma, sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione della Cassa marittima un contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, in sostituzione del concorso agli oneri per tale assistenza previsto dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

ART. 6.

Sono organi della Cassa marittima per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il direttore generale;
- e) il Collegio dei sindaci.

ART. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della marina mercantile; esso è scelto fra gli armatori iscritti alla Cassa, ovvero fra persone particolarmente esperte nel settore delle assicurazioni sociali. Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa e sovrintende all'amministrazione di essa.

La firma spetta al presidente o a chi lo sostituisce ai sensi dello Statuto.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione è formato dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministero per la marina mercantile;

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) 7 rappresentanti degli armatori scelti tra gli iscritti alla Cassa, dei quali 2 della pesca;

e) 9 rappresentanti della gente di mare, di cui 2 della pesca e 1 dei dirigenti di azienda;

f) un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra le persone competenti particolarmente in materia di assicurazione.

La nomina dei membri di cui alle lettere d) ed e) sarà effettuata secondo le forme stabilite dallo Statuto.

I membri del Consiglio di amministrazione che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello della marina mercantile.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno due vicepresidenti, da scegliersi uno tra i membri di cui alla lettera d) ed uno tra i membri di cui alla lettera e).

ART. 9.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano di norma in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati in sostituzione di altri dichiarati decaduti o comunque cessati dalla carica prima della scadenza rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

ART. 10.

Il Comitato esecutivo è composto dai seguenti membri:

a) il presidente;

b) 2 vicepresidenti;

c) i consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della marina mercantile;

d) 5 consiglieri eletti di anno in anno dal Consiglio, di cui 2 fra i rappresentanti dei datori di lavoro e 3 fra i rappresentanti dei lavoratori;

e) l'esperto di cui alla lettera f) dell'articolo 8.

I membri del Comitato esecutivo che senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze successive possono essere dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 11.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto dai seguenti membri:

a) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

b) un funzionario del Ministero della marina mercantile;

c) un funzionario del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie assicurate;

e) un rappresentante dei lavoratori delle categorie assicurate.

I sindaci durano di norma in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

I sindaci debbono risiedere nella città sede centrale della Cassa.

ART. 12.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ed è scelto tra una terna di nominativi proposti dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Il direttore generale provvede alla gestione ordinaria di tutti i servizi della Cassa, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente, sovrintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede alla assegnazione di esso agli uffici secondo il loro grado e qualifica.

Il direttore può prendere provvedimenti di urgenza in via provvisoria relativi al personale se di competenza del presidente o del Comitato, e deve riferire ad essi per convalida nel minor tempo possibile.

Il direttore interviene, con funzioni di segretario, alle riunioni del Consiglio o del Comitato ed ha voto consultivo.

ART. 13.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consultivo di ciascun esercizio deve essere presentato entro il 31 maggio dell'anno successivo dal direttore generale al Comitato; dopo l'esame e l'approvazione del Comitato il bilancio è rimesso ai sindaci, che devono riferire, nel termine di trenta giorni al Consiglio di amministrazione.

Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio il bilancio deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unitamente alla relazione dei sindaci. Dovranno inoltre essere osservate le formalità previste dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 14.

Non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo Statuto della Cassa marittima per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Fin quando tale Statuto non venga emanato, restano in vigore, in quanto non incompatibili con la presente legge, le norme contenute negli attuali statuti delle tre Casse marittime.

ART. 15.

All'atto della entrata in vigore della presente legge i presidenti, i Consigli di amministrazione, i Comitati esecutivi ed i Collegi di sindaci delle tre Casse conservano le rispettive funzioni per conto della « Cassa marittima per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare », fino al momento dell'insediamento dei nuovi organi.

Il personale delle tre Casse marittime in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato in servizio presso la « Cassa marittima per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare », conservando la posizione ed il trattamento goduti nella Cassa di provenienza.

Non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione della « Cassa marittima per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare » provvederà ad approvare il regolamento organico per il personale dipendente.